

VERBALE

degli accordi fra la Vizzola, Società per Azioni, Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, a Milano, denominata in seguito "Vizzola",

in persona del suo Direttore Generale Sig. Ing. Guglielmo Castelli;

e la S.A. Forze Motrici di Brusio, a Poschiavo, denominata in seguito "Brusio", in persona del suo Presidente Sig. Dott. Alfredo Sarasin.

—

Fra le due Società esistono attualmente i seguenti contratti per la fornitura di energia elettrica, approvati dalle rispettive autorità italiane e svizzere:

1. Contratto principale 31 ottobre 1924,
2. Contratto Palù-Cavaglia 30 aprile 1926, con aggiunte;
3. Convenzione addizionale 25 settembre 1926;
4. Convenzione aggiuntiva 5 novembre 1940;
5. Fornitura di 3 milioni di kWh 9/14 ottobre 1942,

valevoli fino al 31 dicembre 1959.

Secondo tali contratti la Brusio deve fornire alla Vizzola, nel periodo invernale 1 ottobre-30 aprile, 80 milioni di kWh al minimo. La remunerazione dell'energia da fornire in base a questi contratti avvenne, dopo l'entrata in vigore del regolamento per il clearing italo-svizzero, per mezzo dell'Istcambi, e negli ultimi anni che tale metodo di pagamento non funzionò più, in via di compensazione di merci.

Gli impegni di pagamento della Vizzola importano annualmente, secondo l'estensione del prelievo, da Fr.Sv. 2.500.000 a 2.750.000 circa.

D'accordo e con l'appoggio delle autorità governative italiane e svizzere, la Montecatini, Società Generale per l'Industria mineraria e chimica, a Milano, ha ottenuto, in base a contratto del 30

...

ad I 700

agosto 1947 stipulato con alcune officine elettriche svizzere, un anticipo allo scopo di poter ultimare le sue costruzioni in corso in Val Venosta. Mediante tale contratto, sanzionato da uno scambio di note fra l'Italia e la Svizzera, la "Montecatini" si impegna a rimborsare successivamente l'anticipo ai finanziatori, fornendo loro, a partire dal 1 novembre 1949 in ogni periodo invernale, 120 milioni di kWh, con 3.000 ore di utilizzazione fino ad estinzione completa del debito. Secondo gli impegni contrattuali ciò dovrebbe essere possibile entro 9-10 anni circa, vale a dire entro l'anno 1959. Dopo che la Brusio si è impegnata di partecipare all'anticipo alla Montecatini e che il trasporto di due terzi della quota di energia, cioè di 80 milioni di kWh, può avvenire nelle condizioni economicamente più favorevoli per tramite della Brusio, tra questa e la Vizzola è stato convenuto quanto in appresso per l'effettuazione di questa fornitura parziale:

La Vizzola si impegna di massima a ritirare in eguale quantità e qualità dalla Montecatini, anziché dalla Brusio, a partire dall'autunno 1949 e fino a rimborso completo dell'anticipo fatto dal Consorzio Svizzero alla Montecatini, purchè questo avvenga entro e non oltre il 31.12.1959, per ogni periodo invernale (1 ottobre-30 aprile) l'energia elettrica di circa 80 milioni di kWh, che rappresenta il suo impegno di prelievo dalla Brusio a norma dei contratti predetti.

La Brusio fornisce per contro la stessa quota di energia al Consorzio svizzero. Questa fornitura rappresenta la parte (2/3) corrispondente alla quota annua del rimborso che la Montecatini deve effettuare in valuta svizzera per l'anticipo avuto. Secondo i computi di ammortamento ed interessi tale fornitura della Montecatini si rende necessaria per l'estinzione del suo debito, durante 9-10 periodi invernali, vale a dire durerà fino al 1959 circa.

La Vizzola e la Brusio convengono in massima che questa quota di energia invernale deve assolutamente essere garantita alla Vizzola fino a tanto che dalla stessa sarà pagata. Qualora la fornitura non potesse essere sostituita dalle officine della Montecatini a partire dal 1 novembre 1949 o dovesse essere sospesa per guasti di esercizio o per altri avvenimenti straordinari, la Vizzola avrà facoltà di prelevare la fornitura normale dalle officine della

3

Brusio, a norma dei vigenti accordi contrattuali. In tale eventualità la Vizzola farà il possibile con ogni mezzo a sua disposizione, perchè la fornitura della Montecatini o per conto della stessa riprenda in tutto o in parte il più presto possibile.

La Vizzola, che in effetti riceve l'energia a norma dei contratti esistenti dalla Brusio, o dalla Montecatini per ordine e conto della Brusio, è tenuta, come finora, a fare i versamenti dovuti alla Brusio in Svizzera secondo i contratti vigenti, come se avesse prelevato l'energia dalla Brusio stessa, quantunque invece che con energia di Brusio durante il rimborso dell'anticipo, sia stata servita nei periodi invernali con energia elettrica della Montecatini.

La Vizzola, finchè Le sarà garantito il suo prelievo contrattuale, sia da parte della Brusio, sia da parte della Montecatini, provvederà con ogni mezzo a sua disposizione e con la benevola assistenza delle autorità italiane ad eseguire nella forma migliore e nei termini più brevi con trattamento preferenziale i pagamenti dovuti alla Brusio.

D'altra parte anche le competenti autorità svizzere hanno consentito per questo caso ogni appoggio preferenziale per il più rapido pagamento alla Brusio in Svizzera.

L'esecuzione pratica di questo scambio di energia verrà regolata in dettaglio ancora a parte per quello che riguarda il lato tecnico.

Il presente accordo è subordinato al benessere di entrambe le Amministrazioni, nonchè all'approvazione delle competenti autorità italiane e svizzere. Esso costituisce parte integrante dello scambio di note in corso fra la Svizzera e l'Italia per l'approvazione governativa della combinazione di Resia.

MILANO, 25.8.1947.
Vizzola S.p.A. Lombarda
per distribuzione di Energia
Elettrica:

POSCHIAVO, 27.8.1947.
S.A. Forze Motrici di Brusio:

Per presa conoscenza ed accordo:
"MONTECATINI", S.G.P.I.M.C.
f.to Ing. CASTELLANI-Ing. PRAMAGGIORE

CONTRATTO

per l'importazione di energia elettrica invernale dall'Italia (centrali di Resia) in Svizzera.

Fra la Electro-Watt, Imprese Elettriche ed Industriali S.A., con sede in Zurigo (in seguito chiamata Electro-Watt), in nome e per conto di un Consorzio (in seguito chiamato Consorzio), che comprende le seguenti Società, rispettivamente amministrazioni comunali:

Comune della città di Zurigo,
Aar e Ticino, Società Anonima di Elettricità, Olten (ATEL),
Centralschweizerische Kraftwerke, Lucerna,
Kraftwerk Laufenburg, Laufenburg,
Kraftwerke Brusio, S.A., Brusio,
Kraftwerke Sernf-Niedernbach A.G., Schwanden (Glarus)

e la "Montecatini", Società Generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, Via Albania 18 (in seguito chiamata "Montecatini"),

viene convenuto quanto segue:

Introduzione:

Gli impianti idraulici di Resia, appartenenti alla "Montecatini", che consistono nelle due centrali di Glorenza e Castelbello (Alto Adige), con una potenza installata di 180.000 kW ed una prevista produzione annuale di energia di 650.000.000 di kWh, si trovano in avanzato stato di costruzione. L'entrata in esercizio di questi impianti è prevista per i primi mesi dell'anno 1949.

La Svizzera prevede nei prossimi anni una deficienza di energia invernale; il Consorzio perciò acquisterà dalla "Montecatini", contro pagamento anticipato, un determinato quantitativo di energia invernale, ripartito in un certo numero di anni. La "Montecatini, grazie a questo pagamento anticipato, viene ad essere posta in condizione di accelerare il compimento dei lavori negli impianti di Resia. Lo svolgimento dell'affare è a grandi linee il seguente:

...

2

Il Consorzio, onificherà alla "Montecatini", in quindici rate successive, l'importo di Fr.Sv. 30.000.000 quale pagamento anticipato per le future consegne di energia invernale. Questo importo sarà compensato con il 4% di interesse.

A partire dal 1 novembre 1949 la "Montecatini" fornirà ai membri del Consorzio, annualmente, 120.000.000 di kWh a deconto del suddetto pagamento anticipato.

Il prezzo dell'energia franco frontiera svizzera ammonta a 3,6 cent.+ a deconto del suddetto pagamento anticipato, mentre 0,3 cent. verranno pagati alla "Montecatini" all'atto della consegna dell'energia al confine.

Con un previsto fabbisogno di energia di 120.000.000 di kWh annuali le consegne di energia necessarie per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del pagamento anticipato si protrarranno per un periodo di tempo da 9 a 10 anni, ossia termineranno presumibilmente nel corso dell'inverno 1958-1959.

Art. 1

Finanziamento:

a) il Consorzio pagherà alla "Montecatini", in quindici rate successive mensili dell'importo di Frsv. 2.000.000 ciascuna, un ammontare totale di Fr.Sv. 30.000.000.
Il pagamento di queste rate comincia col 1 luglio 1947 ed avviene a richiesta della "Montecatini"; esso è condizionato al progresso dei lavori degli impianti di Resia;

b) per l'esecuzione dei lavori di costruzione, installazione dei macchinari ecc., verrà fissato un preciso programma da accludersi al presente contratto.
Per poter ricevere la prima rata la "Montecatini" deve dimostrare che è stato eseguito il 14% dei lavori necessari per la terminazione degli impianti:

per la 2a rata	il 18%
----------------	--------

...

+ di Fr.Sv. per kWh e viene conteggiato per 3,3 cent. ...

per la	3a	rata	il	22%
"	"	4a	"	26%
"	"	5a	"	30%
"	"	6a	"	34%
"	"	7a	"	38%
"	"	8a	"	42%
"	"	9a	"	46%
"	"	10a	"	50%
"	"	11a	"	54%
"	"	12a	"	58%
"	"	13a	"	62%
"	"	14a	"	66%
"	"	15a	"	70%

che però in ogni modo dovranno essere eseguiti al più tardi nell'autunno 1949, e che da allora in poi negli impianti di Resia potranno essere prodotti ed erogati alla tensione di trasporto almeno 120.000.000 di kWh di energia invernale, corrispondenti alla quantità di energia da fornire dalla "Montecatini" al Consorzio;

- c) il progresso delle costruzioni verrà comprovato sui cantieri di mese in mese da un rappresentante dell'Electro-Watt e da rappresentanti della "Montecatini" insieme. Le società svizzere facenti parte del Consorzio hanno il diritto di far accompagnare il rappresentante dell'Electro-Watt da un ingegnere civile ed un ingegnere elettrotecnico;
- d) nel caso in cui i lavori non abbiano progredito secondo il programma, il Consorzio ha il diritto di trattenere le rate successive fino a che l'avanzamento delle costruzioni non corrisponda di nuovo al programma;
- e) sul pagamento anticipato dal Consorzio verranno addebitati alla "Montecatini" alla fine di settembre di ciascun anno a partire dal giorno del pagamento della prima rata fino all'ammortamento completo dell'anticipo 4% di interessi per anno;
- f) il controvalore del pagamento anticipato e degli interessi

...

4

conteggiati secondo quanto esposto alla lettera e), sarà addebitato in franchi svizzeri in un conto corrente presso la Electro-Watt, da aprirsi a nome della "Montecatini" (chiamato in seguito "conto corrente");

- g) questo conto sarà in seguito accreditato del controvalore delle consegne di energia, come stabilito più sotto, fino al pagamento dell'intero debito.

Art. 2

Consegna di energia:

- a) la Montecatini si impegna di mettere a disposizione del Consorzio, al più tardi a partire dal I novembre 1949, una quantità di energia di 120.000.000 di kWh per inverno, con una potenza massima di 40.000 kW, con una durata di utilizzazione virtuale di 3.000 ore. La consegna deve cominciare dal I novembre e durare fino al 31 marzo. Il Consorzio ha tuttavia il diritto di iniziare i prelievi fin dal I ottobre (nel 1949 al I novembre) e di prostrarli fino al 30 aprile;
- b) il Consorzio si impegna di ritirare e conteggiare ogni anno idrologico la quantità di energia citata alla lettera a): questa energia sarà conteggiata, ossia il suo controvalore sarà accreditato al conto corrente anche se l'energia non sarà stata prelevata. Il Consorzio ha tuttavia la possibilità, in ogni anno idrologico, di aumentare o diminuire del dieci per cento il ritiro dei 120.000.000 di kWh, cioè di 12.000.000 di kWh. La quantità ritirata in più o in meno dei 120.000.000 di kWh potrà essere compensata però solamente nell'anno seguente e non nei successivi, con un minore o maggiore ritiro;
- c) il Consorzio ha il diritto, in quanto ciò corrisponde alla necessità dei suoi Membri, di utilizzare la potenza di 40.000 kW che la Montecatini è tenuta a mettere a disposizione in un periodo inferiore a quello di 3.000 ore per inverno; però in un tempo non inferiore a 2.000 ore. La quantità di energia ritirata per inverno deve tuttavia ammontare ad un minimo di

...

kWh 80 milioni almeno. I prezzi di tale quantitativo di energia si uniformano a quanto previsto all'art. 7 lett. b).

Se il Consorzio fa uso del diritto di ritirare energia durante un periodo inferiore alle 3.000 ore ed il conto corrente viene accreditato secondo b) per il controvalore corrispondente a 120.000.000 di kWh a 3,3 cent., la "Montecatini" consegna per la quantità di energia conteggiata ma non ritirata, dopo avere coperto il totale anticipo, una corrispondente quantità di energia per la quale il prezzo è calcolato e conteggiato come previsto all'art. 7.

Qualora l'energia ritirata in un inverno fosse inferiore a quella corrispondente a 2.000 ore di utilizzazione della potenza di 40.000 kW (80 milioni di kWh), questa quantità di energia non ritirata dovrà essere conteggiata come se fosse stata ritirata, senza che spetti al Consorzio un ritiro successivo per l'energia ritirata in meno di 80 milioni di kWh;

- d) la Montecatini, a richiesta del Consorzio, per la durata della fornitura di energia mette a disposizione del Consorzio una potenza massima di 52.000 kW.
L'energia ritirata in eccedenza alla potenza di 40.000 kW verrà conteggiata separatamente (art. 7, lett. c) - art. 8, lett. B.d);
- e) per forniture di energia della "Montecatini" ai sensi del presente contratto, si intendono anche tutte le forniture di energia effettuate al Consorzio per incarico e per conto della "Montecatini" da parte di altre Società di elettricità italiane o svizzere;
- f) le modalità più precise per lo svolgimento tecnico dell'affare vengono fissate in un regolamento speciale.

Art. 3

Consegna e modalità di misura:

La "Montecatini" consegnerà l'energia come segue:

- a) a Villa di Tirano con una tensione di 150 kV sopra una particolare linea a 150 kV della sottostazione della S.I.P. In

...

6

questo punto ha luogo la consegna dell'energia alla Vizzola per conto della Brusio, la quale deve mettere a disposizione del Consorzio una uguale potenza e quantità di energia per conto della "Montecatini";

- b) alla sottostazione di Ponte Tresa della S.I.P., ad una tensione di 125 kV; a questo punto la consegna avverrà direttamente alla ATEL;
- c) eventualmente in Castasegna (Bergell), oppure in un altro punto ancora da determinarsi

La misurazione della potenza e dell'energia verrà effettuata a ciascun punto di consegna alla tensione di 150 kV rispettivamente 125 kV.

In ciascuno dei punti di consegna verranno installati a spese della Montecatini e del Consorzio, ripartite in parti uguali, i seguenti apparecchi misuratori:

2 contatori trifasi di precisione;
 1 wattmetro registratore,
 1 wattmetro registratore,
 1 registratore del cosfi.

Le registrazioni dei singoli wattmetri andranno poi sommate nel diagramma completo, sul quale avverrà la misurazione della potenza e dell'energia.

Art. 4

Ripartizione del carico:

La potenza da consegnarsi ai due, rispettivamente tre, punti di consegna, verrà precisata da un ripartitore di carico, da indicarsi dal Consorzio.

Il Consorzio si sforzerà, sempre entro i limiti delle possibilità di regolazione della durata di utilizzazione, di disporre i suoi ritiri di energia in modo che sia raggiunto il massimo sfruttamento della quantità di acqua disponibile e delle macchine nelle centrali che effettivamente forniscono l'energia.

...

7

Nel caso in cui avvenga una consegna a Castasegna o in altra località, verranno stabilite in seguito le condizioni fra gli interessati italiani e svizzeri.

Art. 5

Caratteristiche dell'energia:

L'energia verrà consegnata a Villa di Tirano con una tensione di 150 kV e con una frequenza di 50 periodi; a Ponte Tresa con una tensione di 125 kV ed una frequenza di 50 periodi, con una tolleranza del $\pm 5\%$ per la tensione del $\pm 1\%$ per la frequenza per ambedue le consegne.

L'energia verrà data continuativamente, ad eccezione di interruzioni che siano da attribuirsi a danni od a necessari lavori di manutenzione delle linee.

La "Montecatini" farà di tutto perchè tali interruzioni avvengano solo raramente e durino ogni volta il minor tempo possibile.

La "Montecatini" si sforzerà di fornire successivamente le quantità di energia fornite in meno a causa di siffatte interruzioni e cioè possibilmente entro lo stesso periodo invernale, se necessario mediante messa a disposizione di una potenza maggiore di 40.000 kW senza sopra prezzo.

Nel caso in cui una tale fornitura successiva non dovesse essere possibile nello stesso anno idrologico, la Montecatini pagherà in divise il controvalore dell'energia fornita in meno, in conformità all'art. 10, 1° e 2° capoverso, sempre che l'interruzione sia in totale superiore a 40 ore per periodo di fornitura.

Art. 6

Fattore di potenza:

L'energia deve essere ritirata con un fattore di potenza di 0,8 o più; l'energia eventualmente ritirata con un fattore di potenza inferiore a 0,8 verrà aumentata per ogni punto di consegna con un coefficiente di $\frac{0,8}{P_f}$, dove P_f rappresenta la media giornaliera

ra del fattore di potenza della consegna.

...

8Art. 7Prezzo:

- a) il prezzo dell'energia loco frontiera svizzera viene fissato in $3,3 + 0,3 = 3,6$ cent. di franco svizzero per kWh, per una durata di utilizzo di 3.000 ore ed una potenza a disposizione di 40.000 kW;
- b) se in caso di una pretesa dell'intera potenza di 40.000 kW la utilizzazione risultasse inferiore a 3.000 ore all'anno, i prezzi verranno aumentati proporzionalmente in rapporto al consumo in meno da 3,6 cent. per 3.000 ore a 4,1 centesimi di franco svizzero per 2.000 ore. Se d'altra parte risulta alla potenza di 40.000 kW un'utilizzazione maggiore di 3.500 ore i prezzi verranno diminuiti proporzionalmente in rapporto al consumo in più di 3,6 cent. per 3.500 ore a 3,3 centesimi di franco svizzero per 4.100 ore. Risultano per conseguenza i prezzi seguenti:

Durata dell'utilizzazione <u>Mio kWh</u> <u>40.000 kW</u>	Prezzo per kWh loco confine <u>cent. di Fr.Sv.</u>
4.100	3,30
4.000	3,35
3.900	3,40
3.800	3,45
3.700	3,50
3.600	3,55
3.500	3,60
3.400	3,60
3.300	3,60
3.200	3,60
3.100	3,60
3.000	3,60
2.900	3,65
2.800	3,70
2.700	3,75
2.600	3,80
2.500	3,85
2.400	3,90
2.300	3,95
2.200	4,00
2.100	4,05
2.000	4,10

...

9

- c) il prezzo per l'energia ritirata oltre la potenza di 40.000 kW, fino al massimo di 44.000 kW, sarà:

cent. di Fr.Sv. $3,6 \times 1,5 = 5,4$ cent. di Fr.Sv. per kWh.

Per forniture oltre una potenza di 44.000 kW fino ad un massimo di 52.000 kW il prezzo è composto da un tasso fisso mensile di approntamento di Fr.Sv. 12 per kW ed un prezzo per kWh ritirato di 3,6 cent. di Fr.Sv.

Art. 8

Pagamenti:

I pagamenti dell'energia consegnata attraverso la Montecatini avverranno come segue:

A. Conteggio mensile:

- a) accredito dell'ammontare da ammortizzare annualmente:
al conto corrente si accreditano dal novembre al marzo di ogni periodo invernale, valore dell'ultimo giorno di ciascun mese, Fr.Sv. 792.000 ogni mese, cosicchè per ogni anno idrologico risulta un accredito di Fr.Sv. 3.960.000 corrispondente ad una fornitura di energia di 120.000.000 di kWh a 3,3 cent. di Fr.Sv.;

- b) pagamenti alla Montecatini alle consegne di energia:
Per ogni kWh consegnato oltre il confine svizzero dalla Montecatini oppure da una Società di elettricità svizzera per conto della Montecatini, in conformità del presente contratto, vengono versati alla Montecatini 0,3 cent. Fr.Sv. fino al giorno 10 del mese seguente la consegna, al più tardi. La Montecatini ha però il diritto di far accreditare una parte dei 0,3 cent. Fr.Sv. per kWh al conto corrente allo scopo di ammortizzare più rapidamente l'anticipo.

B. Conteggio annuale al 30 settembre:

- a) per durate di utilizzazione di più di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kW):

...

10

Il controvalore della quantità di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato all'art. 7, lett. b, diminuito da 0,3 cent. di franco svizzero per kWh e, dopo di averne sottratto l'importo di Fr.Sv. 3.960.000, accreditato al conto corrente al valore al 30 settembre;

- b) per durate di utilizzazione di meno di 3.000 ore (potenza max 40.000 kW)

Il controvalore della quantità di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato nell'art. 7, lett. b, diminuito da 0,3 cent. di franco svizzero per kWh. Per la differenza fra Fr.Sv. 3.960.000.000 e l'ammontare così risultante, che non deve essere comunque inferiore al controvalore di 80 Mio kWh a cent. 3,8 (4,1 - 0,3) e cioè a Fr.Sv. 3.040.000, può essere ritirata l'energia successivamente all'ammortamento dell'anticipo sulla base dei prezzi indicati all'art. 7;

- c) prelevamenti entro il limite di 120 Mio kWh + il 10% (potenza massima 40.000 kW - durata di utilizzazione 2.700 ore fino a 3.300 ore):

L'energia ritirata in un periodo invernale in più o in meno rispetto a 120 Mio kWh può essere compensata successivamente da un ritiro in meno o in più nell'anno susseguente. Qualora in detto anno non avvenga tale compensazione, ha luogo per la energia ritirata nell'anno precedente il computo e pagamento secondo lett. B.a) e b) sulla base dei prezzi corrispondenti alla durata di utilizzazione;

- d) prelevamenti con potenza di più di 40.000 kW;

Il controvalore delle consegne calcolato secondo i prezzi indicati all'art. 7 c), da cui si siano dedotti 0,3 cent. Fr.Sv., viene accreditato al conto corrente, al valore al 30 settembre.

Art. 9

Durata della consegna:

La consegna dell'energia comincerà al I novembre 1949 e

...

11

cesserà appena il debito sul conto corrente sarà estinto e le consegne successive in conformità all'art. 2 lett. c) al n. 2 saranno state effettuate.

Art. 10

Garanzia di rimborso in caso di mancata consegna:

Se per cause di forza maggiore, che oggi non possono essere previste, la Montecatini non dovesse essere in grado di consegnare il quantitativo di energia annuale previsto, essa è tenuta a richiesta della Electro-Watt, a pagare al Consorzio in effettivi franchi svizzeri il controvalore delle consegne non effettuate al prezzo di 3,3 cent. di franco svizzero per kWh fino al limite di Fr.Sv. 3.960.000 corrispondente a 120 Mio kWh al prezzo di 3,3 cent. nel periodo invernale rispettivo, al più tardi al 15 maggio.

Tali pagamenti in divisa saranno accreditati sul conto corrente.

Il Consorzio ha il diritto, in caso di totale o parziale mancata consegna da parte della Montecatini, di rinunciare al pagamento in divisa e di ritirare in un periodo posteriore la corrispondente quantità di energia della stessa qualità al prezzo fissato nell'art. 7.

Sul controvalore dell'energia non fornita vengono calcolati ed addebitati al conto corrente interessi al 4%, come indicato allo art. 1, lett. e), dal 15 maggio dell'anno idrologico nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la fornitura fino al momento della consegna supplementare.

L'importo di questi interessi verrà trasferito al Consorzio in franchi svizzeri effettivi al più tardi quindici giorni dopo le forniture supplementari.

La Montecatini farà constatare in un atto notarile che i 120 Mio kWh di energia invernale da fornire annualmente al Consorzio, e per i quali è stato versato l'importo anticipato corrispondente, sono proprietà svizzera.

...

12Art. 11Forniture supplementari di energia:

Le due parti sono d'accordo che un ammortamento più rapido dell'anticipo, di quello risultante in base alle consegne annuali di 120 Mio kWh di energia invernale, sarebbe da desiderare. Sarà quindi loro premura di effettuare nella misura del possibile, di comune accordo e con l'autorizzazione delle Autorità Italiane e Svizzere, forniture supplementari di energia, al di là delle forniture contrattuali.

Le condizioni rispettive verranno stabilite caso per caso. Il controvalore di simili forniture verrà accreditato al conto corrente.

Art. 12Obbligo di responsabilità:

Il Consorzio svizzero sarà rappresentato legalmente nei confronti della Montecatini dalla Electro-Watt. Per tutte le obbligazioni del Consorzio sono responsabili, senza solidarietà reciproca, tutti i singoli Consorziati proporzionalmente alle quote nel seguente rapporto:

- Comune della città di Zurigo	con 50 parti	=	41,67%
- Aar e Ticino S.A. di Elettricità	" 24 "	=	20,00%
- Centralsschweizerische Kraftwerke Lucerna	" 15 "	=	12,50%
- Kraftwerk Brusio S.A.	" 15 "	=	12,50%
- Kraftwerk Laufenburg	" 10 "	=	8,33%
- Kraftwerke Sernf-Niederenbach A.G.	" 6 "	=	5,00%
	<hr/>		
	con 120 parti	=	100,00%

Art. 13Tribunale arbitrale:

Per controversie di qualsiasi specie che possano sorgere

...

13

fra le parti in dipendenza del presente contratto deve essere competente, con esclusione delle vie legali, un Tribunale arbitrale, nel quale ciascuna delle due parti nomina un arbitro. Questi indicano un Presidente. Nel caso in cui essi non possano giungere alla scelta di un Presidente, questo viene nominato dal Presidente della Corte Internazionale dell'Aja e non potrà essere né di nazionalità italiana né svizzera.

Il Tribunale arbitrale deciderà come amichevole compositore.

Art. 14

Redazione ed entrata in vigore del contratto:

Il contratto viene redatto in due esemplari originali di lingua tedesca, ciascuno provvisto di una traduzione italiana, di cui uno viene consegnato alla Montecatini, mentre l'altro rimane alla Electro-Watt. In caso di controversie risultanti da una differente interpretazione delle singole clausole, il contratto tedesco sarà quello che deciderà.

Il contratto entrerà in vigore non appena sarà avvenuto lo scambio di note fra il Governo italiano e quello svizzero relativo alla soluzione dei problemi inerenti all'affare di Resia.

Data del contratto: 30.8.1947.

MILANO, 3 settembre 1947
"MONTECATINI"
f.to : Carlo Faina

ZURIGO, 3 settembre 1947
"ELECTRO-WATT"
f.to: Villars-Blanc